

Capo terzo: Dell'autorità parentale²⁴⁶

Art. 296²⁴⁷

A. Condizioni
I. In genere

¹ Il figlio è soggetto, finché minorenni, all'autorità parentale.

² I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale.²⁴⁸

Art. 297²⁴⁹

II. Genitori coniugati

¹ Durante il matrimonio i genitori esercitano insieme l'autorità parentale.

² In caso di sospensione della comunione domestica o di separazione dei coniugi, il giudice può attribuire l'autorità parentale a uno solo di essi.

³ Dopo la morte di uno dei coniugi, l'autorità parentale compete al superstite; in caso di divorzio, il giudice l'attribuisce secondo le disposizioni sul divorzio.²⁵⁰

Art. 298²⁵¹

III. Genitori non coniugati
I. In genere²⁵²

¹ Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l'autorità parentale spetta alla madre.

² Se la madre è minorenni o deceduta, privata dell'autorità parentale o sotto curatela generale, l'autorità di protezione dei minori trasferisce al padre l'autorità parentale oppure nomina un tutore al figlio, secondo quanto richiesto dal bene del figlio.²⁵³

³ A richiesta congiunta dei genitori, l'autorità di protezione dei minori può trasferire l'autorità parentale da un genitore all'altro.²⁵⁴

²⁴⁶ Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 237; FF **1974** II 1).

²⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 237; FF **1974** II 1).

²⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

²⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 237; FF **1974** II 1).

²⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118; FF **1996** I 1).

²⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 237; FF **1974** II 1).

²⁵² Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118; FF **1996** I 1).

²⁵³ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

²⁵⁴ Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

- Art. 298^a**²⁵⁵
2. Autorità parentale in comune
- ¹ A richiesta congiunta dei genitori, l'autorità di protezione dei minori attribuisce loro l'autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento.
- ² A richiesta di un genitore o del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale ove lo esiga il bene del figlio a causa di un sostanziale cambiamento delle circostanze.²⁵⁶
- ³ Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l'autorità parentale compete al genitore superstite.²⁵⁷
- Art. 299**²⁵⁸
- IV. Patrigno e matrigna
- Ogni coniuge deve all'altro adeguata assistenza nell'esercizio dell'autorità parentale verso i di lui figli e rappresentarlo ove le circostanze lo richiedano.
- Art. 300**²⁵⁹
- V. Genitori affilianti
- ¹ I terzi cui è affidata la cura di un figlio rappresentano i genitori nell'esercizio dell'autorità parentale, per quanto ciò sia indicato per il debito adempimento del loro compito e riservate misure diverse.
- ² I genitori affilianti devono essere uditi prima di ogni decisione importante.
- Art. 301**²⁶⁰
- B. Contenuto
I. In genere
- ¹ I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie.
- ² Il figlio deve obbedienza ai genitori; i genitori consentono al figlio, corrispondentemente alla sua maturità, di organizzare liberamente la
- 255 Introdotta dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118; FF **1996** I 1).
- 256 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).
- 257 Introdotta dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).
- 258 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 237; FF **1974** II 1).
- 259 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 237; FF **1974** II 1).
- 260 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 237; FF **1974** II 1).

sua vita e, in affari importanti, tengono quanto possibile conto della sua opinione.

³ Il figlio non può abbandonare la comunione domestica senza il consenso dei genitori; non può nemmeno esser loro tolto senza causa legittima.

⁴ I genitori scelgono il prenome del figlio.

Art. 302²⁶¹

II. Educazione

¹ I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.

² Essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un'appropriate istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni.

³ A tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d'utilità pubblica per l'aiuto alla gioventù.

Art. 303²⁶²

III. Educazione religiosa

¹ I genitori dispongono dell'educazione religiosa.

² Ogni convenzione che limiti questo diritto è nulla.

³ Il figlio che ha compiuto il sedicesimo anno di età decide liberamente circa la propria confessione religiosa.

Art. 304²⁶³

IV. Rappresentanza

1. Verso i terzi
a. In genere

¹ I genitori rappresentano per legge il figlio verso i terzi, nella misura dell'autorità parentale che loro compete.

² Se ambedue i genitori sono detentori dell'autorità parentale, i terzi di buona fede possono presumere che ciascun genitore agisca con il consenso dell'altro.²⁶⁴

³ I genitori non possono, in rappresentanza del figlio, contrarre fidejussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d'uso.²⁶⁵

²⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

²⁶² Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

²⁶³ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

²⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

²⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

Art. 305²⁶⁶b. Stato giuridico
del figlio²⁶⁷

¹ Il figlio capace di discernimento e sotto autorità parentale può, nei limiti posti dal diritto delle persone, acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri, nonché esercitare diritti strettamente personali.²⁶⁸

² La sostanza del figlio risponde per le costui obbligazioni senza riguardo ai diritti dei genitori sulla medesima.

Art. 306²⁶⁹2. Nei rapporti
interni della
comunione

¹ Il figlio sotto l'autorità parentale e capace di discernimento può agire per la comunione domestica col consenso dei genitori, e in tal caso non obbliga se stesso, ma i genitori.

² Se i genitori sono impediti di agire o i loro interessi in un affare sono in collisione con quelli del figlio, l'autorità di protezione dei minori nomina un curatore o provvede essa stessa all'affare.²⁷⁰

³ In caso di collisione di interessi, i poteri dei genitori decadono per legge nell'affare di cui si tratta.²⁷¹

Art. 307²⁷²C. Protezione del
figlio
I. Misure
opportune

¹ Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediare, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

² L'autorità di protezione dei minori vi è parimenti tenuta riguardo ai figli collocati presso genitori affilianti o viventi altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori.

³ L'autorità di protezione dei minori può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti od il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione.

²⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

²⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

²⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

²⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

²⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

²⁷¹ Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

²⁷² Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 308²⁷³

II. Curatela
1. In genere

¹ Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.

² L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.

³ L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata.

Art. 309²⁷⁴

2. Accertamento
della paternità

¹ L'autorità di protezione dei minori, a richiesta della nubile gravida o tosto che sia informata del parto, nomina al nascituro o all'infante un curatore che provveda all'accertamento della filiazione paterna e consigli e assista la madre nel modo richiesto dalle circostanze.

² L'autorità di protezione dei minori prende la stessa misura qualora la filiazione sia stata tolta per contestazione.

³ Se la filiazione è stata accertata o se l'azione di paternità non è stata promossa entro due anni dalla nascita, l'autorità di protezione dei minori, su proposta del curatore, decide se si debba por fine alla curatela o ordinare altre misure per la protezione del figlio.

Art. 310²⁷⁵

III. Privazione
della custodia
parentale

¹ Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente.

² L'autorità di protezione dei minori, ad istanza dei genitori o del figlio, prende la stessa misura nel caso in cui le relazioni siano così gravemente turbate che non si possa più esigere ragionevolmente la convivenza ulteriore e, secondo le circostanze, non si possa rimediare altrimenti.

³ L'autorità di protezione dei minori può vietare ai genitori di riprendere il figlio vissuto per lungo tempo presso genitori affilianti qualora il suo sviluppo possa esserne seriamente pregiudicato.

²⁷³ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

²⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

²⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 311²⁷⁶

IV. Privazione
dell'autorità
parentale
1. D'ufficio²⁷⁷

¹ Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o appaiono a priori insufficienti, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:²⁷⁸

1. quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente;
2. quando non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti.

² Quando l'autorità parentale sia tolta ad entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore.

³ Salvo esplicita disposizione contraria, la privazione dell'autorità parentale vale anche riguardo ai figli nati.

Art. 312²⁷⁹

2. Col consenso
dei genitori²⁸⁰

L'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:²⁸¹

1. quando ne facciano richiesta per motivi gravi;
2. quando abbiano dato il consenso ad un'adozione futura del figlio da parte di terzi non designati.

Art. 313²⁸²

V. Modifica-
zione delle
circostanze

¹ In caso di modificazione delle circostanze, le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione.

² In nessun caso può farsi luogo al ripristino dell'autorità parentale prima d'un anno dalla privazione.²⁸³

²⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

²⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

²⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

²⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

²⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

²⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

²⁸² Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

²⁸³ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31; FF 1977 III 1).

Art. 314²⁸⁴

VI. Procedura
1. In genere

¹ Le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia.

² Nei casi idonei l'autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.

³ Se istituisce una curatela, l'autorità di protezione dei minori stabilisce nel dispositivo della decisione i compiti del curatore e le eventuali restrizioni dell'autorità parentale.

Art. 314a²⁸⁵

2. Audizione
del figlio

¹ Il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall'autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.

² Nel verbale dell'audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali risultanze.

³ Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.

Art. 314a^{bis 286}

3. Rappresen-
tanza
del figlio

¹ Se necessario, l'autorità di protezione dei minori ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.

² L'autorità di protezione dei minori esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei seguenti casi:

1. il procedimento concerne il ricovero del figlio;
2. gli interessati propongono conclusioni differenti in merito all'autorità parentale o a questioni importanti concernenti le relazioni personali.

³ Il curatore del figlio può proporre conclusioni e presentare impugnazioni.

²⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

²⁸⁵ Introdotta dal n. II della LF del 6 ott. 1978 (RU **1980** 31; FF **1977** III 1). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

²⁸⁶ Introdotta dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

Art. 314b²⁸⁷

4. Ricovero in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica

¹ Nel caso in cui il figlio debba essere ricoverato in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica, si applicano per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti relative al ricovero a scopo di assistenza.

² Se è capace di discernimento, il figlio può adire da sé il giudice.

Art. 315²⁸⁸

VII. Competenza
1. In genere²⁸⁹

¹ Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.²⁹⁰

² Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio.

³ L'autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l'autorità del domicilio.

Art. 315a²⁹¹

2. Nella procedura matrimoniale

a. Competenza del giudice

¹ Se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell'unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l'esecuzione all'autorità di protezione dei minori.²⁹²

² Il giudice può anche adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che sono già state prese.

³ Spetta tuttavia all'autorità di protezione dei minori:²⁹³

1. continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria;

²⁸⁷ Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

²⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 237; FF **1974** II 1).

²⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118; FF **1996** I 1).

²⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

²⁹¹ Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976 (RU **1977** 237; FF **1974** II 1). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118; FF **1996** I 1).

²⁹² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

²⁹³ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

2. ordinare le misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio, quando sia prevedibile che il giudice non possa prenderle tempestivamente.

Art. 315^b²⁹⁴

b. Modifica di misure giudiziarie

¹ Il giudice è competente a modificare le misure giudiziarie relative all'attribuzione e alla protezione del figlio:

1. durante la procedura di divorzio;
2. nella procedura di modifica della sentenza di divorzio, secondo le norme disciplinanti il divorzio;
3. nella procedura di modifica delle misure a tutela dell'unione coniugale; le disposizioni sul divorzio sono applicabili per analogia.

² Negli altri casi è competente l'autorità di protezione dei minori.²⁹⁵

Art. 316²⁹⁶

VIII. Vigilanza sugli affiliati

¹ L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza.

^{1bis} Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale.²⁹⁷

² Il Consiglio federale emana norme esecutive.

Art. 317²⁹⁸

IX. Cooperazione dell'aiuto alla gioventù

I Cantoni assicurano con appropriate prescrizioni l'acconcia cooperazione fra autorità ed uffici nel campo della protezione dell'infanzia secondo il diritto civile, in quello del diritto penale per gli adolescenti ed in genere dell'aiuto alla gioventù.

²⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118; FF **1996** I 1).

²⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

²⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 237; FF **1974** II 1).

²⁹⁷ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3988; FF **1999** 4799).

²⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 237; FF **1974** II 1).

Capo quarto: Della sostanza del figlio²⁹⁹**Art. 318**³⁰⁰

A. Amministrazione

¹ I genitori hanno il diritto e il dovere di amministrare la sostanza del figlio finché è soggetto alla loro autorità.

² Se muore uno dei genitori, il genitore superstite deve consegnare all'autorità di protezione dei minori un inventario della sostanza del figlio.³⁰¹

³ L'autorità di protezione dei minori, se lo ritiene opportuno visti il genere e l'importanza della sostanza del figlio e le condizioni personali dei genitori, ordina la compilazione di un inventario o la consegna periodica di conti e rapporti.³⁰²

Art. 319³⁰³

B. Impiego dei redditi

¹ I genitori possono impiegare i redditi della sostanza del figlio per il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione e, in quanto l'equità lo richieda, anche per i bisogni dell'economia domestica.

² L'avanzo spetta alla sostanza del figlio.

Art. 320³⁰⁴

C. Prelevamento sulla sostanza del figlio

¹ Versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni possono essere adoperati per il mantenimento del figlio, in rate corrispondenti ai bisogni correnti.

² Se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione o istruzione, l'autorità di protezione dei minori può permettere ai genitori di attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del figlio.

²⁹⁹ Introdotta dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 237; FF **1974** II 1).

³⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 237; FF **1974** II 1).

³⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

³⁰² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

³⁰³ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 237; FF **1974** II 1).

³⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 237; FF **1974** II 1).

Art. 321³⁰⁵

D. Beni liberi
I. Liberalità

¹ I genitori non possono adoperare i redditi della sostanza che il figlio ha ricevuto sotto questa espressa condizione o che gli fu data perché frutti interesse a suo favore, o come libretto di risparmio.

² L'amministrazione di questi beni da parte dei genitori può essere esclusa soltanto se espressamente stabilito all'atto della liberalità.

Art. 322³⁰⁶

II. Porzione
legittima

¹ Per disposizione a causa di morte, anche la porzione legittima del figlio può essere esclusa dall'amministrazione parentale.

² Se il disponente affida l'amministrazione a un terzo, l'autorità di protezione dei minori può esigere rendiconti e rapporti periodici.

Art. 323³⁰⁷

III. Provento del
lavoro, assegno
professionale

¹ Il figlio ha l'amministrazione e il godimento di ciò che guadagna col proprio lavoro e di quanto gli anticipano i genitori sulla sua sostanza per l'esercizio del mestiere o della professione.

² I genitori possono esigere dal figlio che vive con essi in economia domestica un adeguato contributo per il suo mantenimento.

Art. 324³⁰⁸

E. Protezione
della sostanza
del figlio
I. Misure
opportune

¹ Se la diligente amministrazione non è sufficientemente garantita, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione della sostanza del figlio.

² Essa può segnatamente dare istruzioni per l'amministrazione e, se i rapporti e i rendiconti periodici non bastano, ordinare il deposito o la prestazione di garanzie.

³ Le disposizioni sulla protezione del figlio s'applicano per analogia alla procedura e alla competenza.

³⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

³⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

³⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

³⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

- Art. 325**³⁰⁹
- II. Privazione dell'amministrazione
- ¹ Quando la sostanza del figlio non possa essere altrimenti sottratta al pericolo, l'autorità di protezione dei minori ne affida l'amministrazione a un curatore.
- ² L'autorità di protezione dei minori prende la stessa misura anche in caso di pericolo per la sostanza del figlio non amministrata dai genitori.
- ³ Se v'è da temere che i redditi o le parti della sostanza del figlio destinate all'uso o liberate non saranno impiegate conformemente alla destinazione, l'autorità di protezione dei minori può parimenti affidarne l'amministrazione a un curatore.

- Art. 326**³¹⁰
- F. Fine dell'amministrazione
I. Restituzione
- Cessando l'autorità o l'amministrazione parentale, i genitori devono consegnare la sostanza al figlio divenuto maggiorenne o al suo rappresentante legale sulla scorta di un rendiconto.

- Art. 327**³¹¹
- II. Responsabilità
- ¹ I genitori sono responsabili per la restituzione come un mandatario.
- ² Di quanto fu da loro alienato in buona fede devono restituire il prezzo ricavato.
- ³ Non devono alcun risarcimento per ciò che avessero consumato per il figlio o l'economia domestica nei limiti dei loro diritti.

Capo quinto:³¹² Dei minorenni sotto tutela

- Art. 327a**
- A. Principio
- L'autorità di protezione dei minori nomina un tutore al minorenne che non è sotto autorità parentale.

- Art. 327b**
- B. Stato giuridico
I. Del minorenne
- Il minorenne sotto tutela ha lo stesso stato giuridico del minorenne sotto autorità parentale.

³⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

³¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

³¹¹ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

³¹² Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

Art. 327c

II. Del tutore

¹ Al tutore competono gli stessi diritti dei genitori.

² Sono applicabili per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti, segnatamente quelle relative alla nomina del curatore, all'esercizio della curatela e al concorso dell'autorità di protezione degli adulti.

³ Se il minorenne deve essere ricoverato in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica, sono applicabili per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti relative al ricovero a scopo di assistenza.

Titolo nono: Della comunione di famiglia**Capo primo: Dell'assistenza tra i parenti****Art. 328**³¹³

A. Persone obbligate

¹ Chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadessero nel bisogno.

² È fatto salvo l'obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge o del partner registrato.³¹⁴

Art. 329B. Oggetto e modo dell'azione³¹⁵

¹ L'azione di assistenza è proposta contro gli obbligati, secondo l'ordine dei loro diritti ereditari, ed ha per oggetto le prestazioni necessarie al mantenimento dell'istante, compatibilmente con le condizioni dell'obbligato.

² Se, per circostanze speciali, appaia iniquo esigere le prestazioni dall'obbligato, il giudice può limitare o togliere l'obbligo assistenziale.³¹⁶

³ Le disposizioni sull'azione di mantenimento del figlio e sulla trasmissione del suo diritto all'ente pubblico si applicano per analogia.³¹⁷

³¹³ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118; FF **1996** I 1).

³¹⁴ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

³¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 237; FF **1974** II 1).

³¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 237; FF **1974** II 1).

³¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 237; FF **1974** II 1).

Art. 330C. Assistenza di
trovatelli

¹ I trovatelli sono assistiti dal Comune nel quale sono incorporati.

² Se poi è stabilita la discendenza di un trovatello, questo Comune può ripetere il rimborso delle spese cagionate dal mantenimento contro i parenti obbligati, ed in ultima linea contro l'ente pubblico tenuto all'assistenza.

Capo secondo: Della potestà domestica**Art. 331**

A. Condizioni

¹ Quando le persone che in virtù di legge o di contratto o di consuetudine vivono in comunione domestica abbiano un capo, questo esercita la potestà domestica.

² La potestà domestica si estende su tutte le persone che prendono parte all'economia comune quali parenti od affini, oppure in virtù di un rapporto di lavoro quali lavoratori od in qualità analoga^{318,319}

Art. 332B. Effetti
I. Ordine interno
e cura

¹ I membri della comunione devono conformarsi alla regola di casa, la quale dovrà tener conto degli interessi di tutti loro, secondo equità.

² In ispecie dev'essere concessa ai conviventi la libertà necessaria per la loro educazione, per l'esercizio della professione e per l'adempimento delle pratiche religiose.

³ Il capo famiglia deve vegliare alla custodia ed alla sicurezza delle cose apportate dai membri della comunione con quella cura che usa nelle cose proprie.

Art. 333II. Responsa-
bilità

¹ Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze.³²⁰

³¹⁸ RU 1973 642

³¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

³²⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

² Il capo di famiglia deve provvedere affinché un membro della comunione affetto da disabilità mentale o da turba psichica non esponga sé stesso o altri a pericolo o danno.³²¹

³ Ove occorra, si rivolgerà all'autorità competente per i provvedimenti necessari.

Art. 334³²²

III. Credito dei figli e degli abiativi

1. Condizioni

¹ I figli maggiorenni o gli abiativi che, convivendo coi genitori o con gli avi, hanno conferito alla comunione il loro lavoro od i loro guadagni, possono chiedere un'equa indennità.

² In caso di contestazione, il giudice decide circa l'ammontare e la garanzia dell'indennità, il genere e il modo del pagamento.

Art. 334^{bis 323}

2. Procedura

¹ L'indennità spettante ai figli o agli abiativi può essere fatta valere alla morte del debitore.

² Può essere fatta valere vivente il debitore se contro questo è eseguito un pignoramento o dichiarato il fallimento, se è sciolta la comunione o se l'azienda passa in altre mani.

³ L'indennità non è soggetta a prescrizioni ma dev'essere fatta valere al più tardi al momento della divisione dell'eredità del debitore.

Capo terzo: Dei beni di famiglia

Art. 335

A. Fondazioni di famiglia

¹ Possono essere erette delle fondazioni di famiglia secondo le norme del diritto delle persone o del diritto successorio, nel senso che si possono dedicare dei beni a beneficio di una famiglia per le spese di educazione, dotazione od assistenza dei suoi membri o per altro simile fine.

² L'erezione di fedecommessi di famiglia non è più permessa.

³²¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

³²² Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 15 feb. 1973 (RU **1973** 99; FF **1970** I 601, **1971** I 543).

³²³ Introdotta dal n. I 1 della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 15 feb. 1973 (RU **1973** 99; FF **1970** I 601, **1971** I 543).

- Art. 336**
- B. Indivisione
I. Costituzione
1. Facoltà
- Una sostanza può essere dedicata a beneficio di una famiglia, se dei parenti lasciano indivisa una eredità o parte di essa, o mettono insieme altri beni per formare un'indivisione.
- Art. 337**
2. Forma
- Il contratto per costituire un'indivisione richiede per la sua validità l'atto pubblico firmato da tutti i membri o dai loro rappresentanti.
- Art. 338**
- II. Durata
- ¹ L'indivisione può essere stipulata a tempo determinato o indeterminato.
- ² Se conclusa a tempo indeterminato, ognuno dei partecipanti può dare la disdetta con un preavviso di sei mesi.
- ³ Quando trattisi di un'azienda agricola, la disdetta può essere data solo per il termine primaverile od autunnale, conforme all'uso del luogo.
- Art. 339**
- III. Effetti
1. Modo
- ¹ L'indivisione obbliga i suoi membri ad una comune attività economica.
- ² Salvo patto contrario, tutti vi partecipano in egual misura.
- ³ Durante l'indivisione essi non possono domandare la divisione della sostanza comune né disporre delle loro parti.
- Art. 340**
2. Direzione e rappresentanza
a. In genere
- ¹ Gli interessi dell'indivisione sono geriti in comune da tutti i partecipanti.
- ² Ognuno di essi può fare da solo gli atti della ordinaria amministrazione.
- Art. 341**
- b. Delegazione ad un capo
- ¹ I partecipanti possono designare uno di essi quale capo dell'indivisione.
- ² Questi rappresenta l'indivisione in tutti gli interessi che la concernono, e ne dirige l'attività economica.
- ³ L'esclusione degli altri dal diritto di rappresentanza è opponibile ai terzi di buona fede solo quando il rappresentante sia iscritto nel registro di commercio.

Art. 342

3. Beni comuni e
beni riservati

¹ Tutto ciò che appartiene all'eredità indivisa rimane proprietà comune di tutti i partecipanti.

² I partecipanti sono solidalmente responsabili per i debiti.

³ Salvo patto contrario, è proprietà riservata di ogni partecipante ciò che egli possedeva all'infuori dei beni comuni e ciò che acquista privatamente durante l'indivisione, per eredità o per altro titolo gratuito.

Art. 343

IV. Scioglimento
1. Cause

L'indivisione si scioglie:

1. per convenzione o disdetta;
2. per la decorrenza del termine per il quale era costituita, in quanto non sia continuata per tacito consenso;
3. in caso di realizzazione della quota pignorata di un partecipante;
4. in caso di fallimento di uno dei partecipanti;
5. a richiesta di uno dei partecipanti, per motivi gravi.

Art. 344

2. Dissetta,
insolvenza,
matrimonio

¹ Nei casi di dissetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori.

² In caso di matrimonio, un partecipante può chiedere la liquidazione dei suoi diritti anche senza dissetta.

Art. 345

3. Morte di un
partecipante

¹ Morendo un partecipante, i suoi eredi non appartenenti all'indivisione possono pretendere solo la liquidazione dei loro diritti.

² Se gli eredi sono suoi discendenti, essi possono, col consenso degli altri partecipanti, prendere il posto del defunto nella comunione.

Art. 346

4. Norme per la
divisione

¹ La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento.

² La sua esecuzione non può essere domandata intempestivamente.

Art. 347

V. Compartecipazione
1. Definizione

¹ I partecipanti possono rimettere la gestione dell'azienda e la rappresentanza ad uno di essi con l'obbligo di corrispondere agli altri una quota annua del guadagno netto.

² Salvo patto contrario, questa quota è fissata equamente, secondo la rendita media dei beni comuni per un sufficiente periodo di tempo, avuto riguardo alle prestazioni dell'assuntore.

Art. 348

2. Speciali motivi di scioglimento

¹ Se l'assuntore non gerisce debitamente l'azienda o non adempie le sue prestazioni verso i partecipanti, l'indivisione può essere disciolta.

² Qualunque partecipante può, per gravi motivi, chiedere al giudice di essere ammesso nell'azienda insieme con l'assuntore, avuto riguardo alle prescrizioni relative alle divisioni ereditarie.

³ Del resto la compartecipazione è soggetta alle regole generali della indivisione.

Art. 349 a 358³²⁴**Art. 359**³²⁵**Parte terza:**³²⁶ **Della protezione degli adulti****Titolo decimo:****Delle misure precauzionali personali e delle misure applicabili per legge****Capo primo: Delle misure precauzionali personali****Sezione prima: Del mandato precauzionale****Art. 360**

A. Principio

¹ Chi ha l'esercizio dei diritti civili può incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali o di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento.

³²⁴ Abrogati dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118; FF **1996** I 1).

³²⁵ Abrogato dal n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU **1991** 362; FF **1988** II 1149).

³²⁶ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).